



TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 25/TFN – Sezione Disciplinare (2016/2017)

Roma, 14 Ottobre 2016 - Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Dott. Cesare Mastrocola **Presidente**; dall'Avv. Paolo Clarizia, dall'Avv. Valentino Fedeli **Componenti**; con l'assistenza del Signor Claudio Cresta **Segretario** e con la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia, si è riunito in data odierna e ha assunto le seguenti decisioni:

“““

(85) – IMPUGNAZIONE EX ART. 43BIS CGS DEL DOTT. ARCHIMEDE G. PITROLO DELLA DELIBERA DEL 21.9.2016 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI LEGA PRO, CON CUI È STATA FISSATA L'ASSEMBLEA ELETTIVA DI LEGA PRO AL 24 OTTOBRE 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,
visto il ricorso *ex art. 43 bis* CGS del Dott. Archimede Pitrolo, avverso la delibera della Lega Italiana Calcio Professionistico (in prosieguo, per brevità, anche “Lega”) del 21.9.2016 e previa sospensione della stessa ai sensi dell'art. 43 *bis*, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C. con la quale sono state convocate le elezioni per la nomina del Presidente di Lega, dei Vice Presidenti e dei Consiglieri Federali alla data del 24.10.2016;
visto l'atto di costituzione del 11.10.2016 in giudizio della Lega Italiana Calcio Professionistico per il tramite del Prof. Avv. Guido Valori e dell'Avv. Chiara Faggi, con il quale si eccepisce la piena legittimità dell'operato della Lega e l'inammissibilità del ricorso per carenza d'interesse;
vista la memoria depositata dal Dott. Archimede Pitrolo l'11.10.2016;
visti tutti gli atti del procedimento promosso dal ricorrente;
visto l'atto di costituzione della Lega Pro;
uditi i legali del ricorrente e della Lega Pro;
ritenuto che a un primo sommario esame l'eccezione di inammissibilità della costituzione in giudizio della Lega Pro, dedotta dal ricorrente in udienza, appare destituita di fondamento;





facebook.com/FIGC



twitter.com/vivo_azzurro



instagram.com/vivoazzurro



youtube.com/figc
youtube.com/vivoazzurro



+FIGC Vivo Azzurro - Nazionale Italiana Calcio

considerato che il ricorso non appare sprovvisto del necessario *periculum*, in quanto il termine particolarmente ristretto di indizione dell'Assemblea non sembrerebbe consentire ai candidati di adeguatamente effettuare la propria campagna elettorale e non paiono sussistere peculiari ragioni di urgenza, dal momento che non si è ancora a ridosso della scadenza del quadriennio olimpico;

ritenuto che, nelle more della definizione del merito e nella comparazione tra i contrapposti interessi, occorre dare prevalenza all'esigenza di svolgere un'Assemblea elettiva in cui sia consentito a tutti gli interessati di avere un congruo termine per effettuare adeguata campagna elettorale al fine di rispettare i principi di eguaglianza e parità di trattamento dei candidati;

considerata altresì l'assenza di motivi di danno irreparabile e di indifferibile urgenza connessi all'indizione dell'assemblea elettiva per il 24.10.2016, alla luce della non immediata scadenza del quadriennio olimpico.

P.Q.M.

Si accoglie l'istanza cautelare di sospensione ex art. 43 CGS e si fissa per la discussione del merito la riunione del 25.10.2016 ore 10.30.

